



COMUNE DI VOBARNO

Provincia di Brescia

UFFICIO TRIBUTI

ICI 2010

Piazza Ferrari 1
25079 Vobarno (BS)
Tel. 0365 596025
Fax 0365 596050
P.Iva 00561480989
C.F. 00435460175
E.mail
tributi@comune.vobarno.bs.it

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 in data 25.02.2010 sono state confermate per l'anno 2010 le aliquote e le detrazioni ICI applicate dal Comune di Vobarno e precisamente:

Aliquota per l'abitazione principale e pertinenze	<u>5,5 ‰</u>
Aliquota per tutti gli altri immobili	<u>7,0 ‰</u>

detrazione per l'abitazione principale : Euro 129,11.=.

e la seguente aliquota agevolata:

- aliquota 4‰ per le aree edificabili nella zona "area dismessa ex Falck – Settore 2" per interventi di edilizia economico popolare.

L'Amministrazione Comunale concede per l'anno 2010 un'ulteriore detrazione di Euro 60,00.= per i nuclei familiari costituiti da un solo soggetto ultrasessantacinquenne o da una coppia di anziani con Capo Famiglia ultrasessantacinquenne, che possiedano la sola casa di abitazione principale (come da art.6 del Regolamento Comunale Ici), e che rientrino nei seguenti limiti di reddito: REDDITO ISEE EURO 8.500,00.=.

Gli interessati dovranno consegnare all'Ufficio Tributi del Comune apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del DPR 445/00, attestante la situazione familiare e per la situazione reddituale dovranno allegare attestazione reddito ISEE rilasciata dall'Ufficio Servizi Sociali.

VALORE AREE EDIFICABILI :vedi tabella anno 2010 delibera di GC n. 17/08.02.2010.

ESENZIONI ABITAZIONE PRINCIPALE (art. 1 DL 27.05.2008 n. 93)

A DECORRERE DAL 2008 E' ESENTE DAL PAGAMENTO DELL'ICI L'UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGETTO PASSIVO AD ECCEZIONE DI QUELLE ACCATASTATE CON CATEGORIA A/1 (abitazioni signorili) – A/8 (ville) – A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico).

L'esenzione si estende alle PERTINENZE, alle ASSIMILAZIONI DI LEGGE, e a ciò che è stato assimilato con REGOLAMENTO COMUNALE (art. 6).

Per il Comune di Vobarno l'esenzione riguarda:

- l' **abitazione principale nella quale il soggetto passivo ha la residenza** (da regolamento comunale);
- le **abitazioni concesse ad uso gratuito ai parenti di primo grado in linea retta (figli e genitori) e collaterali (solo suoceri, generi e nuore)**, l'uso gratuito è provato dalla residenza anagrafica del parente con stato di famiglia separato dal soggetto passivo. L'uso effettivo come abitazione principale è verificato con l'intestazione delle utenze; in sede di prima applicazione, i possessori debbono dichiarare le unità immobiliari che possono beneficiare della presente agevolazione e le generalità dei parenti che utilizzano a titolo di abitazione principale l'immobile considerato; è altresì obbligatorio comunicare ogni eventuale variazione che modifichi ulteriormente la predetta agevolazione (assimilazione da regolamento comunale);
- l' **abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili** che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione stessa non sia locata (assimilazione da regolamento comunale);
- l' **abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto dai cittadini italiani non residenti** nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata (da regolamento comunale);

- l'**abitazione del coniuge legalmente separato o divorziato** che non risulta assegnatario, a condizione che lo stesso non abbia in proprietà o diritto reale una abitazione nello stesso Comune (assimilazione di legge art. 6 comma 3 bis D.Lgs. 504/92);
- le **abitazioni principali dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa** (assimilazione di legge art. 8 comma 4 D. Lgs.504/92);
- gli **alloggi regolarmente assegnati dagli istituti ALER** per le case popolari (assimilazione di legge art. 8 comma 4 D. Lgs.504/92);
- le **PERTINENZE**, cioè le unità immobiliari classate nelle categorie C/6 e C/7 (garage, box, posti auto, soffitte, cantine) e C/2 (solo cantine e soffitte), **fino ad un massimo di due**, ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale ovvero anche all'esterno ed anche se poste in separati corpi di fabbrica (da regolamento comunale).

Da Regolamento Comunale (art. 8bis) sono esenti gli immobili per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di inagibilità a seguito di calamità naturale.

VERSAMENTI

1. Il versamento va effettuato mediante appostiti bollettini postali a disposizione presso gli uffici comunali, ovvero con bollettini postali da intestare a **COMUNE DI VOBARNO – SERVIZIO TESORERIA – ICI c/c postale n. 51840239** oppure a mezzo modello F24.
2. I versamenti d'imposta non devono essere eseguiti quando l'importo annuo complessivo (Ici acconto più Ici saldo) del singolo soggetto passivo, risulta inferiore od uguale ad Euro 12,00.
3. Ai sensi del comma 166 dell'art. 1 della Legge Finanziaria 2007 "il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con **arrotondamento all'euro** per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo".

TERMINI PER IL VERSAMENTO: (comma 13 art. 37 D.L. 04.07.2006 n. 223)

La **PRIMA RATA** deve essere versata entro il **16.06.2010** pari al **50%** dell'ICI dovuta.

La **SECONDA RATA** deve essere versata **dal 1° al 16.12.2010** a saldo dell'ICI dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla PRIMA RATA versata.

Resta facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in **unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16.06.2010.**

DICHIARAZIONE I.C.I. 2009

La dichiarazione ICI deve essere presentata, su Modello Ministeriale, se si sono verificate modifiche nel corso dell'anno 2009 (1 gennaio-31 dicembre) relative agli immobili o ai soggetti passivi.

Deve essere presentata la dichiarazione ad esempio quando:

- l' area è divenuta edificabile;
- gli immobili hanno perso o acquistato il diritto all'esenzione o all'esclusione o all'inagibilità;
- l'unità immobiliare è diventata abitazione principale oppure ha smesso di esserlo.

La dichiarazione Ici deve essere presentata al Comune nel cui territorio si trovano gli immobili.

La dichiarazione deve essere compilata e consegnata all'Ufficio Tributi del Comune (originale e copia per l'elaborazione meccanografica) che rilascerà ricevuta. Può essere anche spedita in busta chiusa a mezzo posta mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno.

TERMINI DI PRESENTAZIONE: entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

I modelli possono essere ritirati gratuitamente presso gli uffici comunali.

Il Regolamento Comunale ICI nonché i valori delle aree edificabili sono visionabili sul sito istituzionale: **www.comune.vobarno.bs.it**